



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 172 del 12/07/2022

Oggetto: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO ZOOTECNICO SANTA TECLA CON REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE STALLE E DEPOSITO FIENO IN LOC. DIOLO N. 19, SORAGNA, COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA (PSC-RUE-POC) - VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LR 24/2017 ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO DI VALSAT.

IL PRESIDENTE

VISTI:

il DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Circolare n. 179478 del 14.3.2018 ;

PREMESSO:

che il Comune di Soragna, con nota PEC 31201 del 23.11.21, ha trasmesso il Permesso di Costruire convenzionato ricevuto tramite SUAP e rubricato al numero 142-S/2021 per la quale ha ritenuto opportuno convocare una Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 53 della LR 24/17 e della L. 241/1990 e s.m.i. per la valutazione del progetto di ampliamento del centro zootecnico Santa Tecla in Soragna (PR) – Loc. Diolo, con la realizzazione di due nuove stalle e di un deposito per il fieno, in variante agli strumenti urbanistici vigenti (PSC-RUE-POC) secondo la procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017;

che il Comune ha convocato due sedute della Conferenza dei Servizi per l'esame della pratica in oggetto che si sono svolte in modalità videoconferenza il 29.11.2021 e il 04.07.2022, seduta durante la quale è stata dichiarata conclusa la conferenza dei servizi;

che in tale occasione della seduta del 29.11.2021 lo Scrivente Servizio della Provincia di Parma, avanzava specifiche richieste di integrazione nel merito della ValSAT;

che in data 07.07.2022, con pec n. 21579, il Comune di Soragna ha inviato una nota con cui ha chiarito che i contenuti dalla Valsat sono da ritenere integrati alle analisi ed agli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ed inoltrava il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 04.07.2022;

che il progetto in oggetto è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e che il Servizio VIPSA della Regione Emilia Romagna, con determinazione n. 14170 del 27/07/2021, ha ritenuto di escludere il progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n.4 nel rispetto delle prescrizioni impartite;

che il Comune ha provveduto, nel rispetto della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017, al deposito e alla pubblicazione degli elaborati di progetto e variante urbanistica;

che il Comune, in sede di Conferenza dei Servizi, ha comunicato che nel periodo di deposito degli elaborati, non risultano pervenute osservazioni riguardo al progetto e alla necessaria variante urbanistica e che i contenuti devono pertanto intendersi confermati;

CONSTATATO che il progetto in oggetto prevede l'ampliamento del centro zootecnico Santa Tecla in località Diolo, Soragna (PR), con la realizzazione di due nuove stalle e di un deposito per il fieno. In particolare il complesso aziendale ad oggi si compone di una stalla, un edificio colonico tradizionale utilizzato come abitazione, due stalle a stabulazione libera, un deposito foraggi e macchine, locali accessori, vasca liquami con strutture e attrezzature annesse collocati in area pressoché centrale alla superficie aziendale sita a sud-ovest dell'abitato di Diolo.

che pertanto per il progetto in oggetto la ditta richiede una variante urbanistica a PSC POC e RUE ai sensi dell'art. 53 della LR 24/17;

che la variante prevede la modifica della classificazione dell'area su cui insiste l'azienda da "Zone agricole ad alta produttività agricola, sub-ambito (Aa4.1)" a "Zone agricole specializzate" ed è necessaria in quanto la prima consente un ampliamento della SU esistente al massimo del 10% che non è sufficiente alla realizzazione di progetto;

che in particolare viene perimetrata tale area come "zona agricola specializzata" nelle tavole di PSC, POC e RUE e viene proposta apposita scheda di POC;

PRESO ATTO che la determinazione RER n. 14170/2021, ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n.4 nel rispetto di prescrizioni inerenti in particolare la necessità di esercitare un'efficace azione di monitoraggio delle emissioni odorigene, di verificare con misurazioni di collaudo le previsioni della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, di apporre idonea segnaletica per la regolazione del traffico pesante prodotto dall'azienda, di mettere in sicurezza la preesistente vasca di liquami e la nuova platea per lo stoccaggio dei rifiuti palabili, di assolvere alle prescrizioni del Consorzio di Bonifica Parmense circa le prescrizioni impartite nella deviazione del canale;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti in materia ambientale nella seduta della conferenza dei servizi del 04.07.2022 ed in particolare:

- AUSL ha espresso parere di competenza favorevole sulla variante urbanistica e, per quanto di competenza del Servizio Veterinario, parere favorevole condizionato al rispetto dei requisiti di cui al DLgs 122 del 07.07.2011 e s.m.i.;
- ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole senza prescrizioni al progetto;

che il Consorzio di Bonifica Parmense ha espresso parere idraulico di competenza favorevole al progetto di derivazione del canale "Cinta Pavesi" con nota registrata al prot. comunale al n. 1583 del 16.02.2022;

che il Servizio Viabilità della Provincia ha espresso il proprio parere favorevole (Prot. n. 20897/2022) condizionato all'installazione sulle strade comunali della apposita segnaletica atta ad inibire l'uscita dei mezzi pesanti sulla S.P. 59 "Di Diolo" attraverso la Strada Comunale delle Varane;

che dall'analisi del contesto programmatico\pianificatorio di competenza del Servizio Pianificazione si evidenzia che, con riferimento al sistema territoriale ambientale definito dal PTCP, l'area oggetto di studio ricade all'interno delle seguenti tutele:

- zone interessate da bonifiche storiche di pianura ai sensi dell'art.18 delle NA del PTCP, come individuata dalla Tav. C.1 del PTCP;
- dossi di pianura tutelati ai sensi dell'art. 15 delle NA del PTCP, come individuata dalla Tav. C.1 del PTCP;
- Area di inondazione per piena catastrofica, fascia C del PAI, come individuata dalla Tav. C.1 del PTCP;
- Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dello Stirone e di Frescarolo di cui all'art. 27 delle NA del PTCP, come individuata dalla Tav. C.5 del PTCP;

che l'area in oggetto è riconosciuta dal PTA come poco vulnerabile sotto profilo idrogeologico (PTA Tav.6 – Classi di Vulnerabilità) e non ricade all'interno di una zona di protezione tra quelle individuate nella Tav. 15 del PTA;

che il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano – PdGRA (approvato dal C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Del. n. 2 del 3 marzo 2016 e aggiornato a seguito della Deliberazione n.7/2019 del 20.12.2019, in corso di aggiornamento) classifica la porzione di territorio interessata dall'intervento in oggetto come:

- *"area interessata da alluvione rara (P1) del reticolo principale di pianura e fondovalle (RP)" Fiume Po, Torrente Stirone, Fiume Taro* . In tali aree, trovano applicazione le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI, di cui il P.T.C.P. della Provincia di Parma ha assunto il valore e gli effetti ai sensi dell'art.57 del D.Lgs n.112/98 sia sotto il profilo cartografico che normativo;
- *"area interessata da alluvione poco frequente (P2) del reticolo secondario di pianura (RSP)"*; in tali aree, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione (art. 5.2 del DAL 1300/2016) relative a:
 - misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
 - misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi alla realizzazione del progetto in esame, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;

che, preso atto dei contenuti del progetto in esame, si ritiene altresì di poter esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità dello stesso con gli aspetti geologici e sismici del territorio, fermo restando gli approfondimenti necessari in fase esecutiva degli interventi ai sensi della L.R. n.

19/2008 e D.M. 14 gennaio 2008;

che valutati gli elaborati trasmessi e visti i pareri positivi di AUSL e di ARPAE si ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole sulla VALSAT ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e s.m.i. e dell'art.17 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n.4/2008;

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute specifiche osservazioni al progetto e alla necessaria proposta di variante urbanistica;

SENTITO il Consigliere Delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di esprimere parere favorevole sulla variante urbanistica al PSC POC RUE del Comune di Soragna, vista l'assenza di rilievi di carattere urbanistico, nell'ambito della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto della ditta Ferraroni S.p.A. (Permesso di Costruire convenzionato ricevuto tramite SUAP e rubricato al numero 142-S/2021) per l'ampliamento dell'esistente centro zootecnico Santa Tecla in Loc. Diolo, Soragna, in variante agli strumenti urbanistici vigenti, per le motivazioni espresse nel precedente CONSIDERATO;

di esprimere altresì parere motivato favorevole sulla VALSAT ai sensi dell'art.5 della LR 20/2000 e s.m.i. e dell'art.17 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n.4/2008;

di trasmettere altresì al Comune di Soragna copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **2341 /2022** ad oggetto:

" PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO ZOOTECNICO SANTA TECLA CON REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE STALLE E DEPOSITO FIENO IN LOC. DIOLO N. 19, SORAGNA, COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA (PSC-RUE-POC) - VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LR 24/2017 ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO DI VALSAT. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 11/07/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale